



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2407**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

# Indice

1. DDL S. 2407 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2407 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	25
1.3.1. Sedute .....	26
1.3.2. Resoconti sommari .....	27
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) .....	28
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021 .....	29
1.4. Trattazione in consultiva .....	34
1.4.1. Sedute .....	35
1.4.2. Resoconti sommari .....	36
1.4.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	37
1.4.2.1.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 02/11/2021 .....	38
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	45
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022 .....	46

## **1. DDL S. 2407 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2407  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Ghana cooperazione difesa*

---

Iter

**2 novembre 2021:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.2407**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro della giustizia [Marta Cartabia](#) , Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 365 del 6 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , GHANA , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE

**Articoli**

FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.3), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Stefania Gabriella Anastasia Craxi](#) ([FIBP-UDC](#)) (dato conto della nomina il 2 novembre 2021) .

Facente funzioni Sen. [Laura Garavini](#) ([IV-PSI](#)) il 2 novembre 2021 .

Assegnazione



Assegnato alla **3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 21 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.  
Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2407

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2407

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (DI MAIO)  
e dal **Ministro della difesa** (GUERINI)

di concerto con il **Ministro della giustizia** (CARTABIA)  
e con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

#### 1. Finalità

L'Accordo in questione ha lo scopo di avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Peraltro, la sottoscrizione di simili atti bilaterali mira anche ad indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi.

#### 2. Contenuti

Il quadro normativo in disamina è composto da un breve preambolo e da sedici articoli:

L'articolo 1 reca la definizione di alcuni termini presenti nell'Accordo.

L'articolo 2 enuncia l'obiettivo dell'Accordo, ovvero quello di fornire il quadro giuridico per la cooperazione e gli scambi tra le Parti nel campo della difesa e le modalità di cooperazione nei seguenti settori:

- politica della difesa;
- partecipazione del personale militare ad esercitazioni militari e nell'ambito della formazione;
- lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima;
- scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;
- scambio di attività culturali e sportive;
- ogni altra forma di cooperazione concordata tra le Parti.

L'articolo 3 stabilisce che ad organizzare le attività saranno i due Ministeri della difesa e che eventuali riunioni tra le Parti ed incontri di gruppi di lavoro tecnici potranno avvenire, se necessario, alternativamente in Italia ed in Ghana.

L'articolo 4 stabilisce le seguenti aree di cooperazione:

- visite delle autorità politiche e militari;
- visite di delegazioni civili e militari, nonché visite di navi e aerei militari;

- contatti e relazioni tra i Ministri della difesa e delle Forze armate;
- scambio di relatori militari, studenti e personale militare, ove possibile;
- partecipazione ad esercitazioni, nonché ad attività culturali e sportive;
- supporto alle iniziative commerciali riferite ai materiali e servizi della difesa;
- altre aree di interesse delle Parti.

L'articolo 5 afferma che le Parti si scambieranno inviti per la partecipazione a riunioni, seminari, conferenze ed esercitazioni organizzate da entrambi i Paesi e che potranno chiedere l'uso di aree e strutture per eseguire esercitazioni.

L'articolo 6 regola la cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- navi e relativo equipaggiamento per uso militare;
- aeroplani ed elicotteri e relativo equipaggiamento;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armi da fuoco automatiche e relative munizioni;
- bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo), missili, siluri e relativo equipaggiamento di monitoraggio;
- polvere da sparo, esplosivi e propellenti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare;
- materiali speciali blindati fabbricati per uso militare;
- materiali speciali per *training* militare;
- macchine e attrezzature destinate a fabbricare, testare e monitorare armi e munizioni.

Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire o con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente; in ogni caso, in accordo ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. L'articolo inoltre disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (inclusendo i brevetti) derivante da attività condotte in conformità con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'articolo 7 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza. La Parte ospitante potrà, su richiesta del Paese inviante e a condizione che quest'ultimo si impegni al rimborso, provvedere a remunerare il personale del Paese inviante. Infine, è espressamente stabilito che tutte le eventuali attività condotte ai sensi del documento in esame saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.

L'articolo 8 tratta delle questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel suo territorio e puniti secondo la propria legge. Potrà, invece, essere esercitata la giurisdizione dello Stato inviante per i reati commessi dal proprio personale che minacciano la propria sicurezza o il proprio patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Si precisa, inoltre, che qualora il personale ospitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ricevente preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono state già pronunciate, non saranno eseguite. Tale articolo, pertanto, fornisce la più ampia tutela al nostro personale eventualmente impiegato in Ghana, in ossequio alle più recenti indicazioni in merito provenienti dal Dicastero della giustizia.

L'articolo 9 stabilisce che il personale durante il periodo dello scambio non deve partecipare ad alcuna forma di combattimento all'interno o fuori del Paese ospitante e non può compiere atti o attività di servizio non previsti nell'ambito del presente Accordo.

L'articolo 10 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati dal personale. In particolare, si stabilisce che il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione o esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico del Paese inviante. Qualora le Parti fossero congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito dell'Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'articolo 11 stabilisce che l'arrivo, il soggiorno, lo spostamento e la partenza dal Paese ospitante del personale del Paese inviante, inclusa l'entrata e l'uscita dei materiali e degli equipaggiamenti connessi all'implementazione del presente Accordo, saranno regolati secondo le leggi interne del Paese ospitante.

L'articolo 12 stabilisce che le spese mediche e le cure odontoiatriche urgenti saranno a carico dello Stato ospitante, così come disposto per il personale dello Stato ospitante, tuttavia lo Stato inviante può riservarsi il diritto di inviare il proprio personale presso istituzioni mediche private a spese dello stesso Stato inviante. Inoltre, ogni Paese si assume la responsabilità e provvederà a pagare le spese per il trasporto e la rimozione del proprio personale malato, ferito e deceduto.

L'articolo 13 stabilisce che entrambe le Parti possono far cessare i programmi in qualunque momento, dando all'altra Parte un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Le autorità delle Parti potranno inoltre stabilire le procedure per implementare le previsioni del presente Accordo.

Infine, è previsto che la denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente previsto.

L'articolo 14 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose classificati, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità con le leggi dei due Paesi. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti in questo articolo alla finalizzazione di un accordo di sicurezza tra i due Stati. Viene previsto che le norme dell'articolo medesimo continueranno a produrre effetti anche dopo la denuncia dell'Accordo. Al riguardo, si segnala che la formulazione dell'articolo 14 corrisponde al *format* preventivamente concordato con l'Autorità nazionale per la sicurezza.

L'articolo 15 stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolati attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, tramite i canali diplomatici.

L'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore, la durata e le modalità di cessazione dell'Accordo e stabilisce che il medesimo potrà essere modificato, se ritenuto necessario, attraverso i canali diplomatici, ogni cinque anni. Ogni notizia o comunicazione riguardante il presente documento dovrà avvenire per iscritto e tramite i canali diplomatici. Le Parti concordano che le lingue ufficiali dell'Accordo in oggetto sono l'inglese e l'italiano.

Relazione tecnica

L'esecuzione dell'Accordo in titolo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo stesso che, nell'individuare i settori nei quali le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di eventuali visite ufficiali, incontri operativi, riunioni dei Gruppi di lavoro tecnici e consultazioni (una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Ghana) tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Nell'ipotesi di invio ad Accra di due rappresentanti nazionali (n. 1 Generale di Brigata; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese sono così quantificabili:

➤ **SPESE DI MISSIONE:**

Pernottamento (€ 180,00 al giorno x 2 pers. x 2 notti) € 720,00

La diaria giornaliera per il primo rappresentante nazionale, pari a euro 156,39, (sulla base del **gruppo III della tabella A** del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 125,11. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 41,70), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 83,41. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 31,76, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 50,18, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 16,41. Sommando tale importo di euro 16,41 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 83,41, si ottiene l'importo di euro 99,82 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 299,00.

€ 299,00

La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 149,72 (sulla base del **gruppo IV della tabella A** del citato decreto ministeriale) viene ridotta del 20% ai sensi della legge 248 del 2006 e ammonta a euro 119,78. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 39,93), dal momento in cui l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 79,85. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, calcolato in ragione del reddito percepito, in base alla tab. A della circolare RGS n. 12 del 2010, sull'importo di euro 28,20, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 44,56, vengono applicate ritenute erariali al 32,7%, per un importo di euro 14,57. Sommando tale importo di euro 14,57 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 79,85, si ottiene l'importo di euro 94,42 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 283,00.

€ 283,00

**TOTALE SPESE DI MISSIONE** = € 1.302,00

➤ **SPESE DI VIAGGIO:**

Volo di andata e ritorno (pari a € 1.700,00) per 2 persone + maggiorazione del 5% (pari a € 85,00), ai sensi della normativa vigente. (€ 1.785,00 x 2) = € 3.570,00

**TOTALE ONERE SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE** = € 4.872,00

Inoltre, anche tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che tutte le attività disciplinate dall'Accordo in esame verranno, eventualmente, svolte





nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nel limite delle spese autorizzate, e che il loro svolgimento sarà, comunque, subordinato alla disponibilità dei fondi di ciascuna Parte (art. 7. par. 4), si precisa che:

- l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione del proprio personale militare ad esercitazioni militari e ad attività di formazione (art. 2, lett. b), di scambio di relatori militari, studenti e personale militare (art. 4, lett. d.), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le eventuali richieste della Controparte di visite e incontri tra alte Autorità e delegazioni civili e militari della difesa (art. 4, lett. a. e c.) e di visite di navi militari e di aerei (art. 4, lett. b), così come di partecipazione a seminari, conferenze, riunioni (art. 5, par. 1) e di effettuazione di altre attività di possibile interesse (art. 4, lett. g) nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (artt. 2, lett. g. e 4, lett. e), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa, di cui all'articolo 6, costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement* con il Ghana e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato;
- le spese relative agli stipendi e all'assicurazione (art. 7, par. 3) del personale italiano inviato in Ghana sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti agli stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della difesa, nonché a oneri sociali per l'Amministrazione. Al riguardo, si segnala che la Parte italiana non intende concedere alla Parte ghanese, in caso di una sua richiesta in merito, l'eventuale anticipazione della remunerazione da parte dello Stato ospitante nei confronti del personale dello Stato di invio.
- in merito all'articolo 10, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- le eventuali cure mediche e odontoiatriche di urgenza (art. 12, par. 1, lett. a) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture private, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante;
- in merito alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (art. 12 par. 1, lett. d), si rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Qualora invece la Parte italiana dovesse prestare assistenza alla controparte per consentirle di rientrare in possesso della salma del proprio personale in caso di morte in territorio italiano (art. 12, par. 2), le spese derivanti da tale attività di assistenza saranno coperte mediante gli ordinari stanziamenti allocati a legislazione vigente sui pertinenti capitoli del bilancio della Difesa e, pertanto, non determineranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
- qualora, infine, ai sensi dell'articolo 16, vengano introdotti emendamenti che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.



Gli oneri complessivamente discendenti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo sono dunque valutati in € 4.872 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021.

Dai restanti articoli dell'Accordo, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

27/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*





PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'intervento normativo si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, all'Accordo internazionale in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della Difesa e della sicurezza, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Accordo che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'art. 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

Si segnala, inoltre, che l'Accordo, al momento della sua entrata in vigore, rappresenterà l'unico Accordo vigente con il Ghana nella materia, non essendo rinvenibili precedenti nel medesimo ambito.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Attribuendo allo Stato inviante il diritto di giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale per alcune tipologie di reati eventualmente commessi nel territorio dello Stato ospitante, ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, l'intervento normativo in esame integra l'ordinamento penale vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale,

le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Come sopra evidenziato, l'Accordo non coinvolge funzioni di regioni ed enti locali, risultando quindi compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo Stato, non risultano in itinere progetti di legge che vertono sulla stessa o analoga materia.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee di giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti in materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## PARTE II - CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non incide sull'ordinamento dell'Unione europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.


- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*  
Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*  
I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge di ratifica risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*  
Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*  
Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espliciti o impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*  
Non si riscontrano le fattispecie indicate.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*  
Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*  
La cooperazione nel settore della difesa, oggetto dell'Accordo, si svilupperà sulla base di quanto pianificato negli incontri periodici organizzati dai rispettivi Ministeri della difesa.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*  
La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici. In ogni caso il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dell'Accordo saranno effettuati dall'Amministrazione della difesa.

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31.03.2021

Il Capo dell'Ufficio Legislativo




VISTO

Roma,



Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dagli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 4.872 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4 e 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, 12, paragrafo 1, lettera *d*), e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA**  
**REPUBBLICA DEL GHANA**

**IN MATERIA DI**

**COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**



## PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ghana (di seguito denominati le "Parti"):

- considerando le relazioni amichevoli esistenti tra l'Italia e il Ghana e le rispettive popolazioni;
- confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite e dei relativi protocolli;
- desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa;
- riconoscendo le legittime aspirazioni e preoccupazioni nel settore della sicurezza di ciascuno dei due paesi;
- accettando l'impegno di ciascun Paese nei riguardi degli accordi a livello regionale, multilaterale e bilaterale;
- partendo dal fatto che il presente Accordo non inficia/non tocca gli impegni presi dai due Paesi nel quadro di trattati internazionali;
- riaffermando la loro intenzione di continuare e rafforzare ulteriormente la cooperazione esistente;
- in conformità con le aspirazioni summenzionate;
- al fine del perseguimento di dette aspirazioni, è stato convenuto quanto segue:

### ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

**"PERSONALE"**

Indica un membro delle Forze Armate del Paese inviante che è stato autorizzato ed accettato dal Paese ospitante a partecipare ad un programma di scambio ovvero ad attività di addestramento militare nel Paese ospitante.

**"PAESE INVIANTE"**

Significa il Paese che invia il personale delle proprie Forze Armate per partecipare ad addestramento militare.

**"PAESE OSPITANTE"**

Indica un Paese presso il quale viene inviato un membro delle Forze Armate del paese inviante per attività di addestramento militare.

## ARTICOLO 2 OBIETTIVI

In conformità al diritto interno delle Parti, agli impegni internazionali e, per la Parte Italiana, agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, nonché attenendosi ai principi di uguaglianza, reciprocità, interesse reciproco, e nel rispetto delle limitazioni/restrizioni di sicurezza nazionale, le Parti coopereranno nel settore della sicurezza e difesa mediante:

- a. lo sviluppo e l'aggiornamento della politica di difesa e la formulazione di procedure di cooperazione militare da parte delle rispettive Forze Armate;
- b. la promozione di attività addestrative, di esercitazioni e di formazione del personale militare;
- c. l'istituzione di attività di cooperazione tecnica per l'organizzazione, la gestione, la ricerca e sviluppo, il supporto logistico e le acquisizioni, il controllo ambientale e dell'inquinamento;
- d. il contrasto alla pirateria ed altre attività di sicurezza marittima;
- e. la cooperazione nel settore dei servizi medici;
- f. lo scambio di esperienze e la conduzione di attività di addestramento congiunte per la prontezza operative delle truppe per attività di peacekeeping sotto l'egida delle Nazioni Unite e a supporto di organismi regionali;
- g. l'impulso allo scambio di personale militare a tutti i livelli per promuovere sostenere gli sport e i legami culturali tra le due Forze Armate;
- h. la considerazione e l'avvio di altre attività che, a loro parere, costituirebbero un modo per promuovere una più stretta cooperazione tra le due Forze Armate.

## ARTICOLO 3 GESTIONE/QUADRO ISTITUZIONALE

1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attività addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo.
3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi.
4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione.
5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione.
6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.



#### **ARTICOLO 4** **AREE DI COOPERAZIONE**

In conformità con le rispettive legislazioni interne dei Paesi e fatte salve le eventuali limitazioni di sicurezza nazionale, la cooperazione tra le Parti del presente Accordo comprenderà, tra le altre, le seguenti aree:

- a. visite da parte di Autorità del Ministero della Difesa, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e dei Comandanti delle componenti militari;
- b. visite di navi militari e di aerei, visite reciproche di delegazioni attività civili e militari, ovvero presso enti e mostre;
- c. istituzione di contatti permanenti e di strette relazioni tra i rispettivi Ministeri della Difesa, Forze Armate e specialità;
- d. scambio di relatori militari, studenti e personale militare tra l'Italia e il Ghana, ove possibile;
- e. partecipazione ad attività sportive, esercitazioni ed altre attività culturali e competizioni;
- f. supporto ad iniziative commerciali connesse a materiali e servizi di difesa;
- g. eventuali altre attività di possibile interesse reciproco delle Parti.

#### **ARTICOLO 5** **ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ADDESTRATIVE**

1. Le Parti potranno scambiarsi inviti per la partecipazione a incontri, seminari, conferenze, gruppi ed esercitazioni organizzate da uno dei due Paesi per le forze armate o enti dipendenti in ognuno dei Paesi.
2. Le Parti potranno anche richiedere l'utilizzo delle infrastrutture ed aree addestrative nell'altro Paese sulla base di termini concordati.

#### **ARTICOLO 6** **COOPERAZIONE NEL SETTORE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI MILITARI**

1. Le Parti si scambieranno reciprocamente le informazioni riguardanti le attrezzature militari prodotte localmente per facilitare il commercio e la cooperazione tra i due Paesi.
2. In conformità con le normative nazionali rispettive ed al fine di regolare le attività relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
  - a. navi e relative apparecchiature ad uso militare;
  - b. aerei ed elicotteri militari con relativo equipaggiamento;
  - c. carri armati e veicoli ad uso militare;

- d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
  - e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
  - f. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo) missili, siluri e relative apparecchiature di controllo;
  - g. polvere da sparo, esplosivi e propellenti ad uso militare;
  - h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare;
  - i. materiali corazzati specifici prodotti per uso militare;
  - j. materiali specifici per l'addestramento militare;
  - k. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni;
  - l. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare;
  - m. le Parti possono, di comune accordo, aggiungere altre voci alla lista di materiali o di equipaggiamenti militari di cui sopra.
3. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverrà ai sensi del presente Accordo e potrà essere attuato o mediante operazioni dirette da Stato a Stato, o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.
  4. Le Parti si impegnano a non riesportare a terze Parti il materiale in tal modo acquisito senza il preventivo consenso del fornitore.
  5. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le proprietà intellettuali, inclusi i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformità con il presente Accordo, ai sensi delle rispettive normative e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti.
  6. Le Parti adotteranno misure atte a garantire la protezione dei reciproci diritti di proprietà intellettuale, nonché i diritti posseduti da eventuali terze parti.

#### **ARTICOLO 7** **ASPETTI FINANZIARI**

1. In relazione all'attuazione del presente Accordo o di qualsiasi eventuale attività ad esso connessa, salvo quanto diversamente concordato, ciascun Paese sosterrà le spese di sua competenza, inclusi tutti i costi di trasporto da e verso il punto di entrata all'interno del Paese ospitante.
2. Per i programmi di addestramento di lunga durata, le Parti potranno concordare altre modalità di finanziamento, se del caso laddove necessario e in funzione della disponibilità di fondi.
3. Il Paese inviante sarà responsabile della corresponsione dei salari e delle indennità al proprio personale e al personale addestrato nel periodo in cui avviene lo scambio. Tuttavia, il Paese ricevente potrà, su richiesta del Paese inviante e con successivo rimborso da parte del Paese inviante nella valuta cambiaria estera, fornire a tale personale degli emolumenti permessi dalle norme del Paese inviante.

4. Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

### **ARTICOLO 8** **GIURISDIZIONE**

1. Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale militare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante.
2. Tuttavia, le Autorità del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante, nei seguenti casi:
  - a. nel caso in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante;
  - b. quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e commessi in servizio o in relazione con lo stesso.
3. Qualora il personale ospitato sopraccitato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono già state pronunciate, non saranno eseguite.

### **ARTICOLO 9** **ATTIVITÀ VIETATE**

Nel corso dello scambio, al personale non dovrà:

- a. essere chiesto di partecipare a qualsivoglia operazione di combattimento, all'interno o all'esterno del Paese ricevente o in ausilio del potere civile;
- b. essere chiesto di svolgere alcuna funzione, compito, o azione non coerente con lo scopo del presente Accordo.

### **ARTICOLO 10** **RISARCIMENTO DEI DANNI**

1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà a carico del Paese inviante, di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attività condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.



**ARTICOLO 11**  
**AFFLUSSO, PERMANENZA, MOVIMENTI E DEFLUSSO**

L'afflusso, la permanenza, i movimenti e il deflusso del personale dello Stato inviante, ivi compreso l'afflusso e deflusso di materiali ed attrezzature per la difesa per l'attuazione del presente Accordo nel territorio del Paese ricevente sarà regolato in conformità con le leggi nazionali del Paese ricevente.

**ARTICOLO 12**  
**REQUISITI SANITARI**

1. I requisiti sanitari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno regolati in conformità ai seguenti principi:
  - a. i trattamenti per le emergenze odontoiatriche e mediche saranno erogati dallo Stato ospitante nello stesso modo e nella misura fornita al personale dello Stato ospitante.
  - b. il Paese inviante si riserva il diritto di inviare il personale di scambio presso presidi sanitari privati a spese del Paese inviante;
  - c. il Paese inviante ha la responsabilità di garantire che le condizioni mediche e odontoiatriche del personale di scambio e delle persone a carico al seguito siano buone prima di iniziare il programma di scambio;
  - d. ogni Paese assume la responsabilità di sgomberare il proprio personale malato, ferito o deceduto a proprie spese;
2. I rappresentanti ufficiali del Paese inviante avranno il diritto all'assistenza del Paese ricevente, il quale è tenuto a fornirla, per rientrare in possesso della salma del personale addestrato che muore nel Paese ricevente.

**ARTICOLO 13**  
**CESSAZIONE ANTICIPATA DEL PROGRAMMA**

1. Il Paese ricevente o inviante potranno far cessare un programma di scambio in ogni momento dando all'altra Parte un preavviso di sei mesi delle proprie intenzioni.
2. Le competenti autorità militari delle Parti possono stabilire procedure per la mutua soddisfazione che non siano incoerenti con quanto disposto in questo Accordo per attuare gli intenti del citato Accordo e dare efficacia ai suoi contenuti.
3. La cessazione dell'Accordo non dovrà influire su programmi e attività in corso creati ai sensi del presente Accordo, a meno di diverso accordo intervenuto tra le Parti a tale fine.

**ARTICOLO 14**  
**PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE**

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.

2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generale nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità con le leggi ed i regolamenti interni vigenti delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso canali diretti fra governi approvati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designate dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza è la seguente:

<b>Per la Repubblica Italiana</b>	<b>Per la Repubblica del Ghana</b>
SEGRETISSIMO	TOP SECRET
SEGRETO	SECRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL
RISERVATO	RESTRICTED

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di un'adeguata abilitazione di sicurezza in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono destinate nell'ambito delle finalità e della portata del presente Accordo.
7. Il trasferimento a Terze Parti/Organizzazioni internazionali delle informazioni classificate, acquisite nell'ambito della cooperazione nel campo dei materiali di Difesa prevista dal presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati mediante uno specifico accordo generale sulla sicurezza concluso dalle rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o dalle Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.
9. Le disposizioni di cui sopra manterranno la loro efficacia anche dopo l'eventuale cessazione del presente accordo.

#### **ARTICOLO 15** **RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra i Paesi connesse con il presente Accordo saranno composte mediante consultazione o negoziato tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

#### **ARTICOLO 16** **EMENDAMENTI/EFFICACIA**

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, sempre che una delle Parti, con notifica scritta inviata sei mesi prima attraverso i canali diplomatici non renda nota la propria intenzione di denunciare l'Accordo.
3. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco consenso dei due Paesi tramite scambi attraverso i rispettivi canali diplomatici e, se necessario, sarà rivisto ogni 5 anni. Gli emendamenti entreranno in vigore così come specificato al paragrafo 1 di questo articolo.
4. Ogni eventuale notifica dovuta ai sensi del presente Accordo, ovvero qualsiasi altra comunicazione che dovesse rendersi necessaria, sarà effettuata per iscritto e inviata attraverso i canali diplomatici.
5. Le Parti concordano che le lingue ufficiali utilizzate nell'ambito del presente Accordo saranno l'italiano e l'inglese.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Accra il 28 novembre 2019 in due originali, ciascuno nella lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA  
Giovanni Favilli  
Ambasciatore d'Italia in Ghana

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DEL GHANA  
On. Dominic B.A. Nitiwul  
Ministro della Difesa



---



---

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2407  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Ghana cooperazione difesa*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 122 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 122 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**GARAVINI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**  
(Esame e rinvio)

La presidente **GARAVINI** (*IV-PSI*), in sostituzione del relatore, senatore Stefania Craxi, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

Ricorda innanzitutto che il Ghana, Paese di oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, stretta fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da allora a far parte del *Commonwealth* delle Nazioni e avviandosi a diventare una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite. Con l'Italia, che è il suo ventesimofornitore commerciale, il Paese africano vanta ottime relazioni bilaterali ma un interscambio commerciale piuttosto altalenante.

L'Accordo in esame, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato dalla Commissione, ha lo scopo di fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre

positivi effetti, indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

Composta da un preambolo e da 16 articoli, l'intesa, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, riferendosi in particolare allo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa, alla partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, alla lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, allo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e ad operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite (articolo 2). Fra gli ambiti di cooperazione, vengono annoverati anche i settori della ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, delle operazioni umanitarie e del mantenimento della pace, della formazione delle Forze Armate e della sanità militare (articolo 2), mentre fra le aree di cooperazione vengono espressamente richiamati - fra l'altro - lo scambio di personale militare, la partecipazione ad attività sportive e ad esercitazioni, lo scambio di visite fra Autorità militari e le visite di reciproche delegazioni (articolo 4). I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 3), mentre i successivi articoli dell'Accordo disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (articolo 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (articolo 6), gli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale (articolo 7) e quelli giurisdizionali (articolo 8). Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (articolo 10), la regolazione dell'afflusso, della permanenza, dei movimenti e del deflusso del personale dello Stato inviante (articolo 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (articolo 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (articolo 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (articolo 14). L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (articolo 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 4.872 euro ad anni alterni a decorrere dal 2021, imputabili alle sole spese di missione e di viaggio per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri operativi previsti nel quadro della cooperazione bilaterale. L'articolo 4 del disegno di legge pone altresì una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

La [PRESIDENTE](#) apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018***  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

La [PRESIDENTE](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2341) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

La **PRESIDENTE**, nel chiudere la discussione generale, comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, la **PRESIDENTE**, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2426) *Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili***

(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore **AIMI** (*FIBP-UDC*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 6ª e 11ª.

Il decreto legge in esame, composto di 18 articoli, è finalizzato ad introdurre misure urgenti in materia economica e fiscale (articoli 1-7) - fra cui l'estensione del termine delle cartelle di pagamento (articolo 2), l'estensione della rateizzazione per i piani di dilazione (articolo 3) e alcune misure in materia di riscossione locale (articolo 5, comma 6) -, a tutela del lavoro (articoli 8-13), incluse norme per la mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12), e infine misure per esigenze indifferibili (articoli 14-17), come quelle relative al risarcimento di eventi alluvionali avvenuti in anni recenti (articolo 17, comma 2).

Per quanto concerne la competenza della Commissione, aspetti di interesse si rinvencono in relazione all'articolo 14, commi 1-4, che reca disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Più in dettaglio, l'articolo 14, comma 1, prevede l'erogazione, dal 2021 in poi, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A.. Il contributo addizionale - ad integrazione del contributo già previsto dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra l'Italia e San Marino del 2008, ratificato dal nostro Paese con la legge n. 164 del 2015 - è pari a 2.019.431 euro per l'anno 2021, a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2026. Questo contributo addizionale serve a compensare i maggiori costi derivanti dallo spegnimento, nell'interesse dello Stato italiano, del canale 51 (CH51), ed al non uso di altre frequenze (CH 7, 26, 30, 12B e 12C) nelle more della legge di ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva che sarà stipulato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino nell'ambito della realizzazione del Piano di azione per il 5G. L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in essere deriva dall'intervenuta

necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del 5G in Italia: in tale contesto il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere improrogabilmente spento da quest'ultima entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste. L'erogazione del contributo addizionale è condizionata all'effettiva messa a disposizione, entro il 31 dicembre 2021, a favore dell'Italia di detti canali, assegnati alla Repubblica di San Marino ai sensi dell'Accordo di Ginevra 2006 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione.

L'articolo 14, comma 2 del provvedimento in esame, autorizza una spesa di euro 0,2 milioni per l'anno 2021 e di euro 1,5 milioni per l'anno 2022 per gli adempimenti della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa (dal 17 novembre 2021 al maggio 2022), in attuazione degli obblighi internazionali contratti con l'adesione italiana allo Statuto della predetta organizzazione, ratificato dal nostro Paese ai sensi della legge n. 433 del 1949. In particolare la disposizione permette di sostenere le spese di ospitalità delle delegazioni, di comunicazione e di organizzazione di eventi legate al semestre di Presidenza. L'articolo 14, comma 3, stabilisce le coperture finanziarie per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 2.219.431 euro per l'anno 2021, 3.113.431 euro per l'anno 2022, e 1.839.431 euro a decorrere dall'anno 2023, disponendo che si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Infine, l'articolo 14, comma 4, trasferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), in liquidazione coatta amministrativa. Con la disposizione si avvia a definitiva conclusione il procedimento di liquidazione coatta dell'IsIAO, che ha avuto inizio nel novembre 2011 a seguito dell'adozione del decreto interministeriale che ha preso atto dello stato d'insolvenza dell'ente, con uno stato passivo accertato superiore a 5 milioni, a fronte di un attivo modesto, attualmente pari a 287.904 euro. Si ricorda che per effetto del DPCM 25 maggio 2021, il personale a tempo indeterminato dell'Istituto è transitato nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche: 18 dipendenti sono transitati nei ruoli del MAECI, 1 in quelli del Ministero della difesa e 1 in quelli dell'INPS. Nessuno di essi, compresi tre dipendenti cessati per raggiunti limiti di età e un'altra dimessasi spontaneamente, ha percepito finora alcun trattamento di fine rapporto. La norma in esame permette di soddisfare i creditori privilegiati (in particolare quelli che vantano crediti di lavoro) e di chiudere definitivamente la lunga procedura di liquidazione nel rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, autorizzando la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il relatore segnala, infine, a mero titolo ricognitivo, anche l'articolo 14, comma 5, che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare un'integrazione ulteriore alla nuova disciplina sull'assistenza spirituale alle Forze Armate in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Si ricorda come la disciplina in materia di cappellani militari sia stata recentemente oggetto di una novella da parte della legge n. 70 del 2021 recante la ratifica dell'Intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate del 2018, provvedimento esaminato ed approvato dalla Commissione nell'estate dello scorso anno.

Successivamente, il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*), relatore, dà lettura di un relativo schema di parere

che riprende i punti essenziali dell'esposizione testé svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, chiusa la discussione generale e, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) sul disegno di legge n. 2426.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI*

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che, nell'ambito dell'Affare assegnato sulla partecipazione italiana all'intervento internazionale in Afghanistan, il Direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il Presidente di Emergency, Rossella Miccio, il professor Breccia, docente presso l'Università di Pavia, l'Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo dell'Ispi e il giornalista Alberto Negri, hanno depositato i testi dei loro interventi, svolti in sede di Uffici di Presidenza riuniti delle Commissioni Affari esteri e Difesa, che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che, sempre relativamente alla stessa tematica, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni esteri e difesa del Senato e della Camera dei deputati, il generale Luciano Portolano, Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), l'Ambasciatore Stefano Pontecorvo, rappresentante civile della NATO in Afghanistan, il Segretario generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Ettore Sequi e il Generale Claudio Graziano, Presidente del Comitato militare dell'Unione europea, hanno depositato i testi dei rispettivi interventi, che saranno anch'essi pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,05.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2426**

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

valutate, in particolare, le disposizioni urgenti adottate in adempimento di obblighi internazionali e per la liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto, in dettaglio, della previsione relativa ad un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A., nelle more della ratifica di un nuovo Accordo di collaborazione bilaterale in materia radio-televisiva;

espresso apprezzamento per l'autorizzazione di spesa relativa agli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del Consiglio d'Europa per gli anni 2021-2022;

preso infine atto delle disposizioni volte a trasferire al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, in liquidazione coatta amministrativa

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2407  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

**Titolo breve:** *Ratifica Accordo Italia-Ghana cooperazione difesa*

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 121 \(pom.\)](#)

2 novembre 2021

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 585 \(pom.\)](#)

13 luglio 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 121 (pom.) del 02/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 2 NOVEMBRE 2021**  
**121ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mule'.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (Loitering Ammunitions) per il comparto Forze speciali ( [n. 311](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Candura ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul provvedimento. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ( [n. 312](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che il senatore Vattuone ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo, con il rilievo di valutare l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie. Chiede quindi al relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore [VATTUONE](#) (PD) propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto in esame inserendo, in riferimento al parere espresso dalla Commissione bilancio, la raccomandazione al Governo di fornire adeguata informazione sullo stato di avanzamento del programma pluriennale nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 3/2021, relativo all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali (*Logistic Support Ship* - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale ( [n. 314](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 22 novembre, un parere sul programma pluriennale per l'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a gruppi navali, comprensivo del relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

La finalità del programma, denominato SMD 3/2021, è di rinnovare due Unità navali di precedente generazione (in servizio rispettivamente dagli anni Settanta e dai primi anni Novanta), con due nuove Unità logistiche tipo LSS. Si tratta di mezzi di moderna concezione, dotati di capacità di supporto logistico ad ampio spettro, elevata modularità e flessibilità d'impiego e di un sistema di propulsione dal minimo impatto ambientale. Le Unità avranno capacità operative per il supporto logistico ad altri gruppi navali, nonché per interventi tecnici ad uso duale, ad esempio in occasione di eventi straordinari o calamità naturali.

La scheda illustrativa sottolinea che il programma - della durata complessiva di 15 anni - può essere di rapida attuazione, perché basato su un progetto già realizzato e in fase di consegna, con la Nave Vulcano acquisita a valere sulle risorse della legge di stabilità 2014.

Segnala la presenza a bordo di una struttura sanitaria dotata di posti di terapia intensiva, e la capacità di operare in presenza di minaccia chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBNR). Le navi saranno inoltre dotate di sistemi che permetteranno l'integrazione tra diverse navi, l'invio e o la ricezione dei dati sulle principali dorsali logistiche NATO e UE, e la disseminazione dei dati provenienti dai sensori in supporto a quadro operativo comune.

Per quanto concerne i settori industriali coinvolti nell'attività produttiva, la scheda illustrativa sottolinea come il programma, reiterando un progetto già realizzato dalla cantieristica nazionale, coinvolgerà principalmente alcuni cantieri in Liguria, in Campania e nel Lazio, con un indotto esteso

anche ad alcune piccole e medie imprese in Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. A queste attività si aggiungerà peraltro anche l'indotto derivante dalle attività manutentive, che coinvolgeranno gli Arsenali militari di Taranto e La Spezia.

Il costo complessivo del programma, come evidenziato dalla scheda tecnica SMD, è 823 milioni di euro, per le due unità. L'atto in esame contiene il finanziamento della prima *tranche* (411,5 milioni di euro), che corrisponde all'acquisizione della prima Unità LSS e al relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Tali risorse sono a valere sugli stanziamenti derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti della legge di Bilancio 2020 (cap. 7120-42), per 179,5 milioni di euro, oltre che sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-03), per i restanti 232 milioni di euro.

La scheda precisa peraltro come la *tranche* successiva sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti provvedimenti finanziari di eventuale futura istituzione, e dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie.

Si evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 il programma per l'acquisizione di due unità d'altura in sostituzione delle unità logistiche in linea più obsolete, viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 86), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ( [n. 308](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la senatrice Rauti ha già svolto la sua relazione e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con il rilievo di valutare l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo è circoscritto alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie.

La [PRESIDENTE](#) ricorda altresì che nella scorsa seduta, in sede di discussione generale, erano emerse alcune richieste di chiarimento al Governo in merito ai profili finanziari del programma in esame.

Il sottosegretario di Stato per la difesa MULE' risponde alla questione sollevata dal senatore Auddino nella precedente seduta, evidenziando che, rispetto alle acquisizioni precedenti, il programma in esame prevede un ampliamento dell'assistenza logistica, prolungandone la durata a dieci anni. Ciò determina - attesa la peculiarità degli interventi di supporto logistico su una piattaforma complessa quale il VTLM Lince 2 - un previsionale aumento dei costi unitari. Inoltre, nell'ottica di capitalizzare l'esperienza maturata nei diversi teatri operativi e anche al fine di perfezionare i prodotti per il mercato dell'*export*, la nuova piattaforma presenta significativi aggiornamenti tecnologici degli apparati di comando e controllo, con riferimento sia alle comunicazioni radio e satellitari che al *software*. Il programma prevede inoltre che una percentuale maggiore di veicoli sia dotata della torretta remotizzata.

Interviene il senatore [AUDDINO](#) (*M5S*) che, pur rilevando il notevole aggravio dei costi, ringrazia comunque per i chiarimenti forniti.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) propone, in relazione al parere della Commissione bilancio, di raccomandare al Governo di fornire indicazioni nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa, sullo stato di avanzamento del programma in esame.

La relatrice [RAUTI](#) (*FdI*) conviene.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene infine approvata dalla Commissione.

La [PRESIDENTE](#) rileva l'esito unanime della votazione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2426\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**  
(Parere alle Commissioni 6a e 11a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Finanze e Lavoro sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 146 del 2021.

Il provvedimento introduce misure urgenti in materia economica e fiscale (artt. 1-7), a tutela del lavoro (artt. 8-13) e infine misure per esigenze indifferibili di varia natura, ad esempio in tema di risarcimenti per calamità naturali (14-17).

Segnala alcuni profili di competenza della Commissione Difesa, seguendo la numerazione degli articoli di riferimento.

L'articolo 13, che introduce norme per rafforzare e semplificare le attività di vigilanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, definisce in maniera più chiara il ruolo del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente per l'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provveda La norma precisa anche che ove organi di vigilanza o altre amministrazioni rilevino possibili violazioni in materia, siano tenuti a darne segnalazione al competente Comando dei vigili del fuoco.

Il medesimo articolo, sempre al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevede un incremento di 90 unità, in soprannumero rispetto all'organico attuale, del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri. L'Arma è quindi autorizzata ad assumere 45 unità del ruolo ispettori e 45 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° settembre 2022. La spesa autorizzata è di circa 650 mila euro per il 2022, 3 milioni e 750 mila euro per il 2023, e poi in lieve crescita fino ai 4 milioni e 846 mila nel 2033.

L'articolo 14 introduce invece alcune novità in materia di avanzamento e di indennità dei cappellani militari. Ricorda che la disciplina in materia è stata recentemente modificata a seguito della ratifica dell'Intesa tra Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, di cui alla legge 22 aprile 2021, n. 70, esaminata in consultiva dalla Commissione Difesa il 7 luglio 2020. In quell'occasione è stato eliminato il grado più alto di terzo cappellano militare capo, assimilato al grado

di colonnello (fino ad allora previsto in un organico di 9 unità), mentre il numero dei secondi cappellani militari capo è stato fissato in 10 unità (mentre la legislazione previgente non poneva un limite specifico). Sono state inoltre modificate le procedure di avanzamento. Il decreto legge stabilisce che le promozioni da attribuire ai primi cappellani militari capo avvengono - "a regime" - nei casi in cui vi sia una vacanza nell'organico dei secondi cappellani militari capo, fissato in 10 unità. Per quanto riguarda il periodo transitorio, il decreto chiarisce che, fino al collocamento in congedo dei terzi cappellani militari capo in servizio al 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Intesa) e al raggiungimento del numero complessivo di 10 unità dei secondi cappellani militari capo, le immissioni dei cappellani militari sono determinate nel limite dell'onere finanziario complessivo "a regime". Viene anche stabilito che non abbia luogo l'avanzamento dei primi cappellani militari capo e che cessano anche le promozioni a terzo cappellano militare capo. Ai cappellani militari non sono più attribuite le maggiorazioni delle indennità di impiego operativo, ad esclusione dell'indennità di imbarco e delle indennità per servizio d'istituto. Ai cappellani militari in servizio alla data del 21 maggio 2021, che percepiscano l'indennità di impiego operativo ovvero l'indennità per servizio di istituto superiore, la differenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam*, riassorbibile con i futuri incrementi dell'indennità di impiego operativo di base.

L'articolo 15 proroga l'operazione "Strade sicure" e prevede alcune misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del vertice G-20 appena conclusosi. Viene prorogata al 31 dicembre 2021 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di circa 5 milioni. Per la sicurezza del vertice G-20 di Roma, si è stabilito un incremento del contingente di 400 unità, e viene autorizzato altresì l'impiego di assetti aero-navali.

L'articolo 16 stabilisce un incremento (20 milioni per il 2021), per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto.

Conclude segnalando la misura di maggior interesse per la Commissione Difesa. Il provvedimento - sempre all'articolo 16 - autorizza la spesa di 340 milioni per incrementare le risorse disponibili nell'anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Lo stanziamento è finalizzato ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare. Il Ministero della difesa provvede alla corrispondente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogramma.

Per queste ragioni propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene approvata dalla Commissione.

**(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [DONNO](#) (M5S) evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere alla Commissione affari esteri sul disegno di legge, di ratifica dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa, sottoscritto dall'Italia e dal Ghana nel novembre 2019.

L'Accordo in esame consente l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, al fine di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti, indiretti, nei settori



produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi.

L'intesa bilaterale ripropone una struttura pressoché *standard*, già vista in numerosi analoghi documenti di intesa nel settore della Difesa ed è composto da un breve preambolo (che richiama l'impegno dei due Paesi al rispetto della Carta delle Nazioni Unite) e da 16 articoli. Dopo aver indicato le definizioni utilizzate (art. 1), individua gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, che sono: lo sviluppo e l'aggiornamento della politica della difesa, la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione, la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima, lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione alle operazioni ONU (art. 2).

Fra gli ambiti di cooperazione, sono annoverati la ricerca, sviluppo e acquisto di materiali e servizi per la difesa, le operazioni umanitarie e di mantenimento della pace, la formazione del personale e la sanità militare (art. 2).

I Ministeri della difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (art. 3). I successivi articoli disciplinano l'organizzazione delle attività addestrative (art. 5), la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari (art. 6), gli aspetti finanziari (art. 7) e quelli giurisdizionali (art. 8). Ulteriori misure riguardano il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante (art. 10), la regolazione dei trasferimenti del personale (art. 11), i requisiti sanitari per l'attuazione dell'intesa (art. 12), la possibilità di cessazione anticipata di un programma di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di informazioni classificate (art. 14).

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (art. 16). Nel caso di cessazione anticipata dell'Accordo, le attività intraprese durante la sua vigenza saranno portate a termine, se non diversamente concordato tra le Parti.

Il disegno di legge di ratifica, presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia, della cartabia e dell'economia e delle finanze, si compone di 5 articoli: autorizzazione alla ratifica (art. 1), ordine di esecuzione (art. 2), copertura finanziaria (art. 3), clausola d'invarianza finanziaria (art. 4) ed entrata in vigore immediata (art. 5). Il testo è corredato da una relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dichiarazione di esclusione dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in quanto disegno di legge di ratifica di un trattato internazionale. Gli oneri, individuati dall'articolo 3 del disegno di legge, discendono dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 dell'Accordo.

La relazione tecnica specifica che le spese da sostenere per l'invio di due rappresentanti nazionali ad Accra, per tre giorni, ammonterebbero a 4.872 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2021. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2021, a tal scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. All'articolo 4 del disegno di legge si precisa che dall'attuazione degli impegni di cui agli altri articoli dell'accordo non dovranno discendere nuovi oneri. Per quanto riguarda eventuali oneri derivanti dalle attività di cui agli articoli 10, 12, par. 1, lett. *d*) e 16 si farà fronte alla loro copertura tramite apposito provvedimento legislativo. Le prescrizioni dell'articolo 6 sulla cooperazione nel campo dei materiali d'armamento, essendo "mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di *procurement*" militare, non comportano oneri per lo Stato.

Ricorda infine che il Ghana è un Paese di oltre 30 milioni di abitanti, e occupa un'area di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. È stata la prima tra le nazioni dell'Africa sub-sahariana ad ottenere l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957. Da allora è diventata una delle economie più solide della regione occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. È membro attivo dell'Unione Africana e della Comunità economica

degli Stati dell'Africa occidentale e vanta ottime relazioni bilaterali con l'Italia.

Per quanto gli aspetti più legati alla Difesa, sottolinea che il Ghana è un importante fornitore di truppe per le operazioni di *peace-keeping* delle Nazioni Unite, il decimo contributore in assoluto, con oltre 2.200 militari attualmente impegnati nelle diverse operazioni.

Stante il rilievo dell'Accordo e considerati i suoi contenuti, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice viene approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio 2020.

La [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* in Commissione del provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati. Dopo la relazione svolta del senatore Vattuone, si è svolto un ciclo di audizioni, che ha coinvolto il Presidente del Consiglio nazionale delle Associazioni d'Arma, il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito e il Presidente dell'Associazione nazionale alpini.

Sottolinea la delicatezza del provvedimento, considerata la necessità di evitare che il meritato riconoscimento per l'intensa attività associazionistica espressa dagli Alpini venga percepita negativamente dalle altre componenti delle Forze armate. Propone pertanto al relatore di avviare gli opportuni approfondimenti per proseguire nel migliore dei modi l'esame del provvedimento, coinvolgendo in particolare i colleghi che hanno sollecitato il tema.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la Presidente per l'impegno assunto per la ripresa dell'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del provvedimento.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 585 (pom.) del 13/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022**  
**585ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**RIVOLTA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La presidente **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in qualità di relatrice, illustra i profili finanziari del disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sul testo è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monato ed altri; Ferrari ed altri

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) propone l'espressione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 10 sulla copertura finanziaria, si ribadisce - come già rilevato per la legge delega di revisione dello strumento militare n. 244 del 2012 - che la previsione secondo cui, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annualmente accertati i risparmi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario e i medesimi affluiscono in appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, per la riallocazione all'interno delle voci di spesa delle Forze armate, rappresenta una deroga al principio dell'unità del bilancio sancito dall'articolo 24, comma 4, della legge di contabilità."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedimento.

Il RELATORE riepiloga poi gli emendamenti al provvedimento in esame suscettibili di criticità di ordine finanziario.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 3.3, 3.6, 3.7 e 3.10, per maggiori oneri.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Altresì, evidenzia la necessità di acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 3.5, non segnalato dalla Commissione.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.3 per assenza di relazione tecnica, nonché sulla proposta 5.0.2 per maggiori oneri.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.0.1, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3. Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

La Commissione approva.

**(2407) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, pur essendo il disegno di legge inserito nell'elenco degli accantonamenti slittati di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, trattandosi di esame in prima lettura, è opportuno, in relazione all'articolo 3 del disegno di legge, recante la copertura finanziaria, aggiornare

la decorrenza dell'onere, nonché il riferimento della copertura sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri, all'esercizio finanziario 2022 e al bilancio triennale 2022-24, in conformità alla normativa contabile.

Rileva che andrebbe poi confermato che dall'articolo 7, paragrafo 3, dell'Accordo, non derivi alcun obbligo per l'Italia di corrispondere in via anticipata salari e indennità al personale inviato dal Ghana, in linea con quanto risulta nella relazione tecnica, ove si afferma che l'Italia non intende accedere a eventuali richieste in tal senso della Parte ghanese.

Infine, in relazione all'articolo 12, paragrafo 1, dell'Accordo, osserva che andrebbe confermato che dall'eventuale anticipo delle spese odontoiatriche e mediche presso strutture private per il personale della Parte inviante, che sembra prospettato dalla relazione tecnica, non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2195) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) *Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 6 luglio.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sugli emendamenti al provvedimento in titolo, il cui esame è rimasto in sospeso, è pervenuta la relazione tecnica che attualmente è in corso di verifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2646) *Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili***

(Parere all'8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La correlatrice **FAGGI** (L-SP-PSd'Az) fa presente l'opportunità di rinviare ad una successiva seduta



l'espressione del parere sul testo del disegno di legge in titolo, tenuto conto dell'assenza del correlatore Dell'Olio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2307) MARINO e Daniela SBROLLINI. - Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) chiede al Governo di acquisire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(758) Marco PELLEGRINI ed altri. - Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di Bari**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) sollecita l'acquisizione degli elementi istruttori richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

La PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria pomeridiana, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

